

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887

ROMA — SABATO 23 LUGLIO

NUM. 171

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		GAZZ. e RENDICONTI	
	TRIM. SEM. ANNO		ANNO
a Roma, all'Ufficio del giornale	L. 9 17 32		36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10 19 38		44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	22 41 80		125
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	32 61 120		165
Repubblica Argentina e Uruguay	45 88 175		215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — per il REGNO, centesimi QUINDICI.
 Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
 Per gli Annunzi giudiziari L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali. — Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Legge num. 4728 (Serie 3^a), che fissa l'Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma, ed il compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico della provincia romana — Legge num. 4729 (Serie 3^a) che riduce la tassa sulle donazioni alle provincie e ai comuni, a scopo di beneficenza, istruzione od igiene — Legge n. 4730 (Serie 3^a), per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma — Regio decreto n. 4731 (Serie 3^a) che fissa gli esami per i posti di prima categoria nel personale delle dogane — R. decreto n. 4743 (Serie 3^a) che approva l'unico regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887 portante modificazioni alla tassa di registro e bollo — R. decreto n. 4696 (Serie 3^a) che istituisce un posto di notaro in Lottarico — Ministero delle Finanze: Determinazione per la risoluzione dei contratti d'abbonamento alla tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche ed altri prodotti esplosivi — Ministero dell'interno: Ruolo di merito dei computisti di prima classe nelle Amministrazioni centrale e provinciale — Ministero del Tesoro: Dimostrazione dei risultati del Conto del Tesoro al 30 giugno 1887 — Direzione Generale delle Poste: Avviso — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE.

Diario estero — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Notizie varie — Bollettini meteorici — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Annunzi.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 4728 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Il Senato o la Camera dei deputati hanno approvato;
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Il fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma costituito coll'articolo 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, (serie 2^a), sarà amministrato dalla Direzione generale del Fondo per il Culto con contabilità

separata, fino a che non sarà provveduto all'ordinamento della proprietà ecclesiastica del Regno in conformità dell'art. 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214, (serie 2^a).

Alla Direzione stessa sarà del pari affidato di condurre a termine le operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma.

Articolo 2.

Per gli oggetti suindicati è stabilita presso la Direzione generale del Fondo per il Culto una nuova divisione con ufficio di ragioneria, i cui impiegati, pur formando un unico ruolo di anzianità con quelli della Direzione generale medesima, saranno scelti di preferenza, per la prima volta, tra quelli già addetti al Regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, a carico del quale sarà posta la corrente spesa.

Agli impiegati del Regio Commissariato che rimanessero senza destinazione sarà provveduto a norma dell'articolo 2 della legge 7 settembre 1879, n. 5069, (serie 2^a).

Articolo 3.

È istituito un Consiglio di amministrazione col mandato:

a) di sovrintendere all'amministrazione del fondo indicato nell'art. 1, e alle operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma;

b) di erogare la rendita del fondo medesimo nei limiti delle somme annualmente disponibili, in opere di beneficenza e di religione a pro della città di Roma, avendo in considerazione speciale gli istituti di beneficenza attualmente sussidiati dal comune.

Il Consiglio si compone di due senatori, di due deputati e di due consiglieri del comune di Roma scelti rispettivamente dai corpi ai quali appartengono, di due consiglieri di Stato scelti dal Ministro Guardasigilli e dal direttore generale del fondo culto.

Il Consiglio così costituito eleggerà il presidente fra i sei membri appartenenti ai corpi elettivi.

I membri del Consiglio si rinnovano per metà ad ogni biennio, distintamente per ciascuna categoria: la prima volta per estrazione a sorte ed in seguito per anzianità.

Articolo 4.

Il fondo speciale di beneficenza e religione per la città di Roma sarà amministrato in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali in vigore per l'amministrazione del fondo per il culto e ne saranno annualmente sottoposti all'approvazione del Parlamento i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Queste disposizioni si applicheranno anche alle operazioni di stralcio per la liquidazione dell'asse ecclesiastico in Roma sino al totale compimento di queste.

Articolo 5.

È convalidato il R. decreto del 1° settembre 1885, numero 3341 (Serie 3^a), in quanto non contraddice alle disposizioni della presente legge.

Articolo 6.

Con regolamento speciale approvato con decreto reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 4789 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Pei trasferimenti per atto fra vivi a titolo gratuito ed a scopo di beneficenza, istruzione od igiene, tassativamente determinato e riconosciuto per decreto Reale, previo avviso del Consiglio di Stato, a favore di provincie e comuni, della proprietà o del godimento di beni mobili od immobili, il cui valore non sia inferiore a lire cinquantamila, si pagherà il decimo della tassa di registro stabilita dalla tariffa annessa al testo unico della legge di registro del 13 settembre 1874, n. 2076 (Serie 2^a).

Godranno di questo vantaggio i trasferimenti suddetti, ancorchè la cessione a titolo gratuito sia fatta da più persone purchè in virtù del medesimo atto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 4730 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

L'isolamento dei monumenti compresi nella zona meridionale di Roma, ed il loro collegamento per mezzo di passeggi e pubblici giardini, nei limiti di cui all'art. 2, è dichiarata opera di pubblica utilità.

Articolo 2.

La suddetta zona è determinata dai seguenti limiti:

a) Lungotevere di sinistra dalla via di Porta Leone al Ponte Palatino (linea AB);

b) Lato nord della via di Ponte Rotto di S. Giorgio in Velabro (linea BC);

c) Lato nord-ovest della via di S. Teodoro (linea CD);

d) Il perimetro del Foro Romano, compresa l'area tra questo e le vie Cremona e Salara Vecchia, passando dietro la basilica di Costantino, con una linea che dalla via del Tempio della Pace va all'origine del ramo ovest della via della Polveriera (linea DEFGHK);

e) Il perimetro del Colle Oppio, delle Terme di Tito, com'è segnato nel piano regolatore della città, fino a raggiungere il ramo E della via della Polveriera (linea KLMNOPQR);

f) Il lato est del piazzale dell'Anfiteatro Flavio (linea RS);

g) Il lato est della nuova via Claudia, girando dietro la chiesa di S. Stefano Rotondo, fino a raggiungere l'angolo rientrante delle mura della città presso la porta chiusa della Ferratella (linea STUV);

h) Le mura della città fino all'angolo rientrante di queste fra il bastione di S. Gallo e la porta di S. Paolo (linea Vabcde);

i) Una linea di prolungamento del lato della via del Pomerio che va all'angolo ovest del viale delle Terme Antoniane (linea ef);

k) Una linea che da quest'angolo raggiunge normalmente il lato della via di Porta S. Paolo (linea fg);

l) Il lato da via Porta S. Paolo (linea gh);

m) Una linea che congiunga il lato del Foro Traiano alla falda est del Colle Capitolino;

n) Una linea parallela al lato ovest del Circo Massimo, distante dallo stesso metri lineari 50 fino a raggiungere il Lungotevere (linea hA).

Durante due anni dalla pubblicazione della presente legge è vietato di edificare sulle terre comprese nella zona sopradescritta, le quali rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2350, le cui disposizioni sono applicabili all'esecuzione dell'opera suddetta.

Articolo 3.

Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della Pubblica Istruzione, d'accordo col municipio di Roma, nei casi e nei modi indicati all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 soprammentovata.

Articolo 4.

Il fondo per la esecuzione dell'opera verrà costituito in parte eguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'art. 7.

Saranno gratuitamente cedute per lo scopo della presente legge le aree demaniali e comunali, e tutta la zona di cui all'art. 2 diventerà di demanio pubblico.

Articolo 5.

Una Commissione nominata per metà dal Ministero della Pubblica Istruzione e metà dal Municipio di Roma, presieduta da un rappresentante del Governo, compilerà, fra un anno dalla pubblicazione di questa legge, il piano di esecuzione dell'opera, determinerà le competenze rispettive per la esecuzione della medesima, e statuirà per convenzione la quota annua e il modo di pagamento del rispettivo concorso. Il concorso dello Stato sarà approvato in tempo utile con legge speciale.

Articolo 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 43 e seguente comma della legge succitata 25 giugno 1865 saranno sempre applicate quando risulti che le opere comprese in detto articolo e seguente comma furono eseguite dopo la promulgazione della presente legge.

Articolo 7.

Ai proprietari dei beni confinanti o contigui è imposto l'obbligo del contributo, a norma dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865.

Articolo 8.

La indennità relativa alle espropriazioni occorrenti nella suddetta zona sarà determinata a norma dell'indicata legge, in base però alla media del valore venale dei tre anni anteriori alla pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887

UMBERTO

COPPINO.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI

Il Numero 4731 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 4717 (Serie 3^a) del 10 luglio 1887, col quale furono approvati nuovi organici del personale delle dogane;

Nello intendimento di preparare una necessaria trasformazione nel personale di 2^a categoria, quale era determinata dai precedenti ordinamenti; e ciò mediante uno speciale ed eccezionale provvedimento, valevole per una volta soltanto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze ed *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.

Sono ammessi ad uno speciale esame per i posti di prima categoria del personale delle dogane secondo i nuovi organici stabiliti dal suddetto Nostro decreto n. 4717 (Serie 3^a) del 10 luglio 1887, tutti gl'impiegati al 1° luglio 1887 da un anno alla seconda categoria delle gabelle, stabilita dall'articolo 1° del R. decreto 31 dicembre 1885, numero 3597 (Serie 3^a), i quali non abbiano già sostenuti con esito favorevole gli esami per il passaggio alla prima categoria secondo gli ordinamenti anteriori a quello ora istituito.

Vi sono ammessi pure gl'impiegati dei magazzini di deposito dei generi di privativa che, per conseguire la nomina, abbiano sostenuti gli esami per gl'impieghi di seconda categoria, a termini dei RR. decreti 10 aprile 1873, n. 1368; 5 maggio 1876, n. 3117; 10 maggio 1877, n. 3839; 14 agosto 1881, n. 370, e 31 dicembre 1883, n. 3597.

Articolo 2.

Le prove di tali esami saranno scritte e verbali.

Una Commissione centrale pronuncerà il giudizio, tanto in merito agli esperimenti scritti e verbali, quanto sulla idoneità ed attitudine dell'impiegato desunta dalle informazioni ufficiali che la Direzione generale delle gabelle porrà a disposizione della Commissione per ciascun candidato.

Articolo 3.

I candidati dichiarati idonei per la prima categoria, secondo i nuovi organici, non vi potranno far passaggio che nella misura dei posti disponibili, conservando però sempre i rispettivi diritti al verificarsi di vacanze.

Essi non potranno esser collocati nella prima categoria con stipendio inferiore a quello di cui fossero assistiti al momento dell'esame, e ciascuno conserverà nel nuovo posto la propria anzianità di fronte agli altri impiegati dichiarati idonei qualunque sia la classificazione di merito rispettivamente conseguita nell'esame.

Articolo 4.

Gl'impiegati indicati nell'art. 1° i quali non si presenteranno all'esame, o presentatisi non avranno ottenuta l'idoneità, saranno assegnati alla 2^a categoria stabilita dai nuovi organici, conservando lo stipendio di cui sono provvisti e la relativa anzianità.

Articolo 5.

Al programma per gli esami scritti e verbali, alla formazione della Commissione centrale e delle Commissioni locali incaricate di presiedere e di sorvegliare l'esame scritto, non che alla determinazione delle sedi dell'esame ed alle discipline di esso, sarà provveduto con decreto del Nostro Ministro delle Finanze.

Articolo 6.

Alla posizione degli impiegati che appartengono alla prima categoria del personale delle dogane secondo il precedente ordinamento, o ne abbiano conseguito il titolo giusta quanto è detto nel primo capoverso dell'articolo 1° del presente decreto sarà provveduto in via transitoria stando nei limiti dei diritti acquisiti col nuovo regolamento che dovrà prossimamente essere emanato con Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI

Il Numero 4743 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1887, n. 4702 (Serie 3^a), portante modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo;

Sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della prementovata legge, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, n. 4702, portante modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Articolo 1.

I repertori che, giusta l'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, devono essere tenuti dai segretari, delegati e capi di tutte le Amministrazioni e Stabilimenti pubblici saranno, come quelli dei notari, presentati ai pretori delle rispettive residenze per essere numerati e segnati sopra ciascun foglio ai termini dell'art. 112 della legge 13 settembre 1874, n. 2076.

Articolo 2.

Per le cambiali in carta non filigranata, fatte nel Regno o provenienti dall'estero, la tassa di bollo per la quietanza sarà riscossa mediante applicazione della marca da bollo a tassa fissa da centesimi cinque o dieci da farsi contemporaneamente all'applicazione delle marche da bollo a tassa graduale.

Fino a che non sarà posta in vendita nuova carta filigranata bollata per le cambiali ed altri effetti di commercio coi distintivi che saranno fissati con decreto Reale, continuerà la vendita della carta attuale al maggior prezzo comprensivo della tassa di quietanza, che sarà rappresentata da una marca da bollo a tassa fissa di centesimi cinque o centesimi dieci.

Le marche per la quietanza verranno apposte ed annullate dagli uffici di registro e bollo nel modo prescritto per l'annullamento delle marche da cambiali.

La carta filigranata bollata già venduta ed i moduli a stampa od in litografia per cambiali stati bollati con marca, e non ancora usati al giorno dell'attivazione della legge, non potranno essere adoperati se non dopo presentati all'ufficio del registro e bollo per l'applicazione della marca da bollo per la quietanza.

Articolo 3.

Per ottenere l'abbuono di che agli articoli 10 e 11 dell'anzidetta legge 14 luglio 1887, n. 4702, i contribuenti dovranno fare la richiesta della bollazione sovra appositi moduli distribuiti gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria.

Articolo 4.

Le tasse di bollo sulle quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato saranno riscosse mediante marche da bollo a tassa fissa da centesimi cinque o da centesimi dieci da apporsi sul mandato od altro titolo nel quale viene scritta la quietanza.

Per le quietanze stese in foglio a parte la tassa potrà venire corrisposta anche usando carta filigranata col bollo a tassa fissa da centesimi cinque o da centesimi dieci.

Le marche verranno, nell'atto del pagamento, apposte ed annullate dai tesorieri o dagli agenti pagatori col bollo d'ufficio, in modo che il bollo resti impresso in parte sulla marca ed in parte sul foglio cui la marca è applicata.

Ferma la facoltà nell'Amministrazione demaniale di sostituire il bollo straordinario o il visto per bollo alla carta filigranata o alle marche da bollo, l'Amministrazione medesima potrà altresì far riscuotere del tasse in modo virtuale, cioè senza la materiale approvazione del bollo per i pagamenti rispetto ai quali fosse giudicato conveniente.

Articolo 5.

I tesorieri e gli agenti pagatori potranno essere distributori secondari dei valori di bollo o correnti per le quietanze dei pagamenti

dello Stato e godere dell'aggio di lire 1.50 per 100 sui detti valori che acquistano dai distributori primari.

Articolo 6.

La riscossione della tassa rispettivamente stabilita coll'art. 13 della legge per le ricevute e lettere d'accreditamento in conto corrente e per le ricevute di deposito di titoli e valori a semplice custodia si farà apponendovi marche da bollo della specie di quelle ora in uso per cambiali ed altri effetti di commercio, cioè da centesimi dieci per le prime e da centesimi cinquanta per le altre.

L'applicazione delle marche dovrà sempre esser fatta dagli uffici di registro e bollo prima che detti atti siano muniti di firma dalle parti.

I modelli a stampa o litografia per gli atti medesimi potranno, sulla richiesta delle parti, essere bollati allo straordinario col punzone da centesimi dieci o da centesimi cinquanta rispettivamente.

Articolo 7.

La riscossione della tassa sugli assegni bancari si farà colla marca da bollo per cambiali, e col bollo straordinario mediante il punzone, o coll'uso di carta filigranata bollata a centesimi dieci o per abbuonamento, osservate le norme stabilite dal real decreto 23 aprile 1881, n. 163 e dal regolamento 19 agosto 1882, n. 959.

Del moduli a stampa od in litografia per assegni bancari già bollati a centesimi cinque non potrà più farsi uso se non dopo di averli presentati all'ufficio del registro e bollo per la percezione della tassa suppletiva di centesimi cinque colla marca o col punzone.

Per gli Istituti legalmente costituiti, ammessi all'abbuonamento, la maggior tassa dovuta per l'anno in corso sarà liquidata e riscossa colle norme stabilite dall'art. 19 del citato R. decreto 23 aprile 1881, num. 163.

Articolo 8.

Per l'applicazione della tassa stabilita dall'art. 75 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, alle operazioni d'anticipazione o sovvenzione fatte da privati che tengono Case di pegno, saranno osservate disposizioni dell'art. 52 del regolamento approvato col Real decreto 25 settembre 1874, n. 2128.

Articolo 9.

I nuovi foglietti bollati nei contratti indicati nella legge 13 settembre 1876, n. 3326, avranno la forma e i distintivi prescritti dall'articolo 2 del regolamento approvato col Real decreto di pari data n. 3462, salva la diversa indicazione dei prezzi.

La vendita dei detti nuovi foglietti incomincerà col 1° ottobre 1887.

Fino a detto giorno continuerà a farsi uso dei foglietti attuali muniti del visto per bollo da apporsi sopra ambedue le parti del foglietto, a concorrenza del maggior prezzo dovuto a' termini degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1887, n. 4702.

Articolo 10.

Per le contravvenzioni alla legge 14 luglio 1887, n. 4792, sono applicabili le disposizioni vigenti, in quanto non sono modificate dalla legge medesima.

Articolo 11.

I ricevitori del registro e bollo, durante novanta giorni da quello dell'attuazione della legge, cambieranno con altra carta filigranata bollata, d'ordinaria dimensione, la carta speciale comprensiva delle tasse di registro e bollo e quella con bollo ordinario e speciale abolite coll'art. 7 della stessa legge.

Durante il mese di ottobre 1887 i ricevitori cambieranno parimente gli attuali foglietti nei contratti di borsa con quelli nuovi di che al precedente art. 9.

Articolo 12.

Sulla richiesta delle parti per l'applicazione della marca per la quietanza sulla carta filigranata bollata e sui moduli delle cambiali a stampa od in litografia, per la percezione della tassa suppletiva sugli assegni bancari e sui foglietti dei contratti di borsa, per il cambio

dei foglietti medesimi, della carta speciale comprensiva delle tasse di registro e bollo e di quella con bollo ordinario e speciale, di che agli articoli 2, 7, 9 e 11 del presente regolamento, l'Intendenza di finanza, nel caso di rifiuto del ricevitore per dubbio di alterazione o di precedente uso, risolve previa perizia, occorrendo, dell'officina governativa delle carte-valori.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro
A. MAGLIANI.

Il Numero 4655 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Comune di Lattarico, per l'istituzione di un posto notarile in quel luogo, nonché le relative deliberazioni del Consiglio provinciale e del Consiglio notarile di Cosenza;

Ritenuto che sarebbe dimostrata la necessità della chiesta istituzione;

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2^a);

Veduto il nuovo testo della tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvata con Nostro decreto 11 giugno 1882 n. 810 (Serie 3^a);

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito un posto di notaro in Lattarico, distretto notarile di Cosenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1887.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, il Guardasigilli: ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto l'articolo 15 della legge 10 corrente mese, numero 4665 (Serie 3^a),

Determina:

1. I contratti di abbonamento alla tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, sono risolti dal giorno 1^o agosto prossimo.

2. I canoni che fossero stati pagati per i mesi di agosto e successivi, saranno restituiti mediante mandati, osservate le prescrizioni della legge sulla Contabilità dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 luglio 1887.

Il Ministro: A. MAGLIANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

RUOLO DI MERITO *dei computisti di 1^a classe delle Amministrazioni centrale e provinciale dell'Interno, compilato, in conformità del R. decreto 21 agosto 1881, n. 394 (Serie 3^a), dalla Commissione appositamente stabilita dall'art. 2^o del decreto medesimo con deliberazione in data 30 giugno 1887.*

N ^o d'ordine	COGNOME E NOME	Amministrazione	Punti di merito
1.	Fabrizi cav. Nicola	Centrale	45
2.	Vietti Agostino	Id.	45
3.	Barbieri Luigi fu Luigi	Provinciale	44
4.	Bevilacqua Avellone Domenico	Id.	44
5.	Milanesi Tebaldo	Id.	44
6.	Rizzo Modestino	Id.	44
7.	Santagostino Giuseppe	Id.	44
8.	Galleani Emilio	Id.	44
9.	Minetti Filippo	Centrale	44
10.	Balladore Massimiliano	Provinciale	40
11.	Grillo Antonio	Id.	40
12.	Bucco Luigi	Centrale	40
13.	Crespi Pietro Giuseppe	Provinciale	40
14.	Cantarutti Luigi	Id.	40
15.	Grillo Francesco	Centrale	40
16.	Toccafondi Giuseppe	Id.	40
17.	Ferardi Giuseppe	Provinciale	39
18.	Azzara Antonino	Id.	39
19.	Di Pompeo Pasquale	Id.	39
20.	Danesi Luigi	Id.	39
21.	Santi Girolamo	Centrale	39
22.	Della Stua Pio	Provinciale	39
23.	Zanforlin Paolo	Id.	37
24.	Bulloni Feliciano	Id.	37
25.	D'Antona Nicolò	Id.	37
26.	Azzara Gio. Battista	Id.	35
27.	Borello Luigi	Centrale	35
28.	Grisci Gerardo	Provinciale	35
29.	Prayer Guido	Id.	34
30.	Ro-a Antonio	Id.	34
31.	Taglietti Gio. Battista	Id.	34
32.	Gabbioneta Emilio	Id.	34
33.	Carbone Matteo	Id.	34
34.	Agosti Angelo	Id.	34
35.	Rey Lorenzo	Id.	34
36.	Cossio Edoardo	Id.	34
37.	Doidda Raffaele	Id.	32
38.	Bondonio Vincenzo	Id.	32
39.	Ghinelli Macedonio	Id.	30
40.	Origo Giuseppe	Id.	30
41.	Gandini Giorgio	Id.	30
42.	Borsaroli Benedetto	Id.	30
43.	Simionati Luigi	Id.	30
44.	Pietrobon Gerolamo	Id.	30
45.	Angelucci Giustino	Id.	30
46.	Veniali Attilio	Centrale	30
47.	Alcioni Gio. Battista	Id.	30
48.	Nobile Francesco	Provinciale	28

NB. A parità di punti di merito la classificazione è regolata dall'anzianità nel grado e nella classe.

Roma, addì 21 luglio 1887.

Il Direttore Capo della Divisione 1^a
CICOGNANI.

MINISTERO DEL TESORO — DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dimostrazione dei risultati del conto del Tesoro al 30 giugno 1887.

A T T I V O		P A S S I V O	
Fondi di cassa alla scadenza dell'Esercizio finanziario 1885-86. Contanti presso le Tesorerie provinciali e centrale L. Fondi in via, all'estero e presso la Banca Nazionale Effetti in portafoglio e Buoni di zecca Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti con- sorziali Crediti di Tesoreria alla scadenza dell'Esercizio suddetto. Amministrazione del Debito Pubblico (pag. da rimborsare) L. Amministrazione del Fondo per il culto (id.) Obligazioni dell'Asse ecclesiastico Carte contabili Deficienze di cassa (in conto sospeso) Diversi Incassi dal 1° luglio 1886 a tutto giugno 1887. ENTRATA ORDINARIA. A) Entrate effettive (Categoria I): Redditi patrimoniali dello Stato L. 71,980,073 64 Imposte dirette » 394,321,276 38 Tasse sugli affari » 204,875,619 96 Contributi } Tasse di consumo » 582,850,616 07 Tasse diverse » 75,385,289 96 Proventi di servizi pubblici » 73,384,098 99 Rimborsi e concorsi nelle spese » 20,245,071 05 Entrate diverse » 8,077,038 80 Parate di giro (Categoria IV) L.		Debiti di Tesoreria alla scadenza dell'Esercizio finanziario 1885-86. Buoni del Tesoro L. Vaglia del Tesoro » Amministrazione del Debito Pubblico (in conto corrente) » Amministrazione del Fondo per il culto (id.) » Banche - Conto delle anticipazioni statutarie » Diversi » Pagamenti dal 1° luglio 1886 a tutto giugno 1887. Ministero del Tesoro, compresa la somma di Lire consistente con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria L. Id. delle Finanze » Id. di Grazia e Giustizia » Id. degli Affari Esteri » Id. dell'Istruzione Pubblica » Id. dell'Interno » Id. dei Lavori Pubblici » Id. della Guerra » Id. della Marina » Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio » Crediti di Tesoreria al 30 giugno 1887. Amministrazione del Debito Pubblico (pagamenti da rim- borsare) L. Amministrazione del Fondo per il culto (pagamenti da rimborsare) » Obligazioni dell'Asse ecclesiastico » Carte contabili » Deficienze di cassa (in conto sospeso) » Diversi » Fondi di cassa al 30 giugno 1887. Contanti presso le Tesorerie provinciali e centrale . L. Fondi in via, all'estero e presso la Banca Nazionale - Effetti in portafoglio e Buoni di zecca Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti con- sorziali »	
216,308,080 61 49,599,078 57 123,832,891 50 12,274,922 46 4,959,259 77 204,700 » 8,705,710 16 2,256,719 65 13,342,987 02 1,431,119,084 85 92,546,651 97 1,523,665,736 82 6,999,030 14 122,008,838 51 103,321,887 12 207,319,000 » 20,174,790 29 141,756,811 96 5,747,955 42 121,209,908 21 L.		205,263,000 » 18,095,519 17 141,146,345 31 6,858,212 18 23,000,000 » 141,482,887 99 788,403,260 17 180,037,981 40 37,576,792 05 7,482,014 93 35,012,222 23 61,161,919 98 264,852,939 08 260,729,719 49 93,932,141 88 13,607,126 86 1,738,793,118 08 16,437,131 50 4,817,398 30 38,900 » 15,825,959 53 2,207,485 78 27,423,781 07 66,703,756 27 204,953,969 45 48,878,555 46 88,446,044 » L. 2,683,688,337 91	

CONTO DEL TESORO. AL 30 GIUGNO 1887.

	INCASSI			DIFFERENZE		
	dell'esercizio 1886-87	dell'esercizio 1885-86	presunti pel 1886-87	fra gli incassi del 1886-87 e quelli del 1885-86	fra i fatti e le previsioni del 1886-87	
INCASSI						
Entrata ordinaria.						
A) Categoria I. — Entrate effettive:						
Redditi patrimoniali dello Stato. L.	71,980,073 64	63,343,551 11	75,731,447 38	+ 1) 8,636,522 53	3,751,373 74	
Imposte dirette } Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	183,837,640 84	188,102,326 48	183,628,562 57	- 2) 4,264,685 64	219,078 27	
Imposte dirette } Imposta sui redditi di ricchezza mobile	210,483,635 54	205,563,780 51	211,511,629 91	+ 3) 4,919,855 03	1,027,994 37	
Tasse } Tasse in amministrazione del Ministero delle Fi-	183,284,018 30	175,378,866 47	176,818,000 >	+ 4) 12,905,211 83	11,466,018 30	
sugli affari } Tassa sul prodotto del movimento a grande e pic-	16,132,270 90	15,724,788 96	17,179,181 13	+ 5) 4,763,247 53	1,046,913 23	
colata velocità sulle ferrovie	459,330 76	818,387 88	621,715 25	+ 6) 20,045,588 44	162,384 49	
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	31,483,047 42	26,719,799 89	34,861,617 15	+ 7) 1,369,718 75	3,378,589 73	
Tasse } Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	221,782,843 49	201,737,255 05	223,026,112 24	+ 8) 8,260,924 62	1,243,268 75	
Dogane e diritti marittimi	80,648,718 26	79,278,999 51	81,045,379 37	+ 9) 13,221,868 13	396,661 11	
Dazi interni di consumo	189,965,939 81	181,705,315 19	191,241,013 66	- 10) 1,997,913 50	1,325,073 85	
Tabacchi	58,970,067 09	72,191,935 22	58,542,470 18	+ 11) 2,529,547 39	427,596 91	
Sali	8,979 96	7,420 18	3,806 92	+ 12) 1,012,963 59	5,173 04	
Tasse diverse } Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione	75,376,310 >	73,378,396 50	86,038,473 95	+ 13) 2,534,828 94	10,662,163 95	
imposte } Lotto	42,350,176 86	39,820,629 47	43,332,698 26	+ 14) 401,577 68	5,173 04	
Proventi di servizi pubblici } Poste	12,112,563 81	12,100,002 >	13,231,014 47	+ 15) 59,412,803 35	10,634,557 33	
Telegrafi	18,321,358 32	17,308,374 73	19,564,630 18	+ 16) 80,159,509 34	29,748 73	
Proventi di servizi pubblici } Servizi diversi	20,245,071 05	22,566,000 58	22,181,598 82	+ 17) 15,784,131 03	10,775,777 56	
Rimborsi e concorsi nelle spese	8,077,038 80	10,611,867 74	8,225,165 07	- 18) 59,412,803 35	11,782 66	
Entrate diverse	92,546,651 97	92,145,074 29	93,360,347 63	+ 19) 38,843,616 03	11,782 66	
B) Categoria IV. — Parite di giro L.						
Entrata straordinaria.						
C) Categoria I. — Entrate effettive:						
Contributi — Debito del comune di Ancona per dazio consumo dila-	30,000 >	30,000 >	30,000 >	-	4,473,834 51	
zionario L.	6,600,669 56	7,625,181 70	11,134,504 07	-	72,697 24	
Rimborsi e concorsi nelle spese	127,302 76	260,268 63	200,000 >	-	104,686 22	
Entrate diverse	45,303 78	82,928 87	150,000 >	-	82,597 45	
Capitoli aggiunti } Arretrati per imposta fondiaria	2,402 55	37,630 77	8,000 >	-	48,927,371 81	
Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	133,381 49	796,141 74	49,060,733 30	-	1,298,323 49	
Residui attivi diversi	18,143,863 49	20,388,627 57	16,845,540 >	+ 15) 2,244,784 08	29,748 73	
D) Categoria II. — Movimento di capitali:						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	2,058,528 50	1,276,732 80	2,088,277 23	+ 16) 80,159,509 34	10,775,777 56	
Riscossione di crediti	86,022,315 49	5,862,806 15	96,599,803 05	+ 17) 15,784,131 03	1,298,323 49	
Accensione di debiti	15,784,131 03	168,382 62	15,784,131 03	-	11,782 66	
Ricupero di somme stanziare nel bilancio passivo per estinzione di debiti	99,565,614 67	158,978,418 02	111,600,172 >	+ 18) 59,412,803 35	12,034,557 33	
Capitoli aggiunti } Costruzione di strade ferrate	3,736,272 45	43,599,888 48	3,744,489 79	- 19) 38,843,616 03	11,782 66	
Capitoli aggiunti per resti attivi	1,755,995,522 59	1,717,609,782 17	20) 1,847,537,617 61	+ 38,885,740 42	91,542,095 02	
TOTALE INCASSI L.						

	PAGAMENTI		DIFFERENZE		
	dell'esercizio 1886-87	dell'esercizio 1885-86	prestanti pel 1886-87	fra i pagamenti del 1886-87 e quelli del 1885-86	fra i fatti e le previsioni del 1886-87
Ministero del Tesoro. L.	788,400,260 17	786,255,677 81	820,036,924 43	+ 2,141,582 33	- 31,635,964 26
Id. delle Finanze »	180,037,981 40	177,876,045 49	205,113,654 90	+ 2,161,935 91	- 25,075,673 50
Id. di Grazia e Giustizia. »	33,576,792 03	33,018,078 38	34,354,466 79	- 41,386 32	- 777,674 73
Id. degli Affari Esteri »	7,822,014 93	7,842,051 56	8,277,397 42	- 360,036 63	- 795,382 49
Id. della Istruzione Pubblica »	35,012,222 23	34,711,962 70	41,722,611 47	+ 300,259 53	- 6,710,389 24
Id. dell'Interno »	61,161,919 98	61,797,214 25	82,840,367 72	- 635,294 27	- 21,678,447 74
Id. dei Lavori Pubblici »	264,852,939 08	250,165,045 64	323,727,473 68	+ 14,687,893 44	- 58,874,534 60
Id. della Guerra »	260,729,719 49	257,906,868 92	288,069,488 48	+ 2,822,850 57	- 27,339,768 99
Id. della Marina. »	93,932,141 88	92,332,440 03	109,525,435 22	+ 4,599,701 85	- 15,593,293 34
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio »	13,607,126 86	13,636,109 84	17,264,153 64	- 28,982 98	- 3,657,026 78
TOTALE P. GAMENTI L.	1,738,793,118 08	1,716,141,494 65	21) 1,930,931,273 75	+ 22,651,623 43	- 192,138,155 67
Differenza fra gli incassi ed i pagamenti L.	+ 17,202,404 51	+ 1,468,287 52	- 83,393,656 14	+ 15,734,116 99	+ 100,596,060 65

ANNOTAZIONI.

1) L'aumento di lire 8,696,522 53 dipende dal fatto che i contratti di esercizio delle reti Mediterranee, Adriatica e Sicula avendo avuto principio col 1° luglio 1885, furono attribuiti al bilancio dell'esercizio 1885-86 soltanto cinque rate bimestrali dal 1° luglio 1885 al 30 aprile 1886 della compartecipazione spettante allo Stato sui prodotti di quelle reti, mentre nell'esercizio 1886-1887 furono attribuite al bilancio le sei rate di detto prodotto dal 1° maggio 1886 al 30 aprile 1887.

2) Il minore incasso è da ascrivere all'abolizione del secondo decimo di guerra dell'imposta sui fondi rustici

3) L'aumento proviene da maggiori accertamenti sui ruoli e sulle ritenute.

4) Tutti i cespiti presentano progressivo aumento.

5) L'aumento ha ragione da una straordinaria produzione in previsione della appli-
cazione del nuovo aggravio di tassazione, approvato colla legge del Catenacci.

6) A formare l'aumento contribuirono più specialmente il grano per oltre 4 milioni e mezzo, lo zucchero per 5 milioni circa, il petrolio per 3 milioni e mezzo, il caffè per egual somma e gli altri prodotti, compresi i diritti marittimi, per oltre sei milioni. Lo spirito invece ha presentato una diminuzione di circa 4 milioni.

7) L'aumento deriva quasi esclusivamente dai maggiori introiti nel dazio consumo della città di Napoli.

8) L'incremento degli introiti dipende dall'aumento dei prezzi di vendita, stabilito colla legge del 26 novembre 1885.

9) La differenza in meno deriva dalla riduzione del prezzo di vendita, sancita colla legge sopra accennata.

10) L'aumento dipende da incassi a seguito di regolazione delle vincite e degli aggi pagati coi fondi di riscossione.

11) La differenza in aumento dipendo dal sempre crescente sviluppo del servizio.
 12) L'aumento proviene dall'essere stata intrapresa nell'esercizio 1886-87 la contazione per circa 13 milioni delle L. 32,400,000 di spezzati d'argento autorizzata dall'articolo 9 della Convenzione monetaria internazionale 6 novembre 1885 approvata con la legge 31 dicembre detto anno, n. 3390.

13) Nell'esercizio 1885-86 si ebbero maggiori versamenti per reintegrazioni al bilancio passivo in causa di avanzi di mandati d'anticipazione del Ministero della Marina.

14) La minore entrata deriva principalmente da minori profitti netti avuti dall'Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti e da minori prescrizioni verificate sui titoli del Debito Pubblico.

15) Il minore incasso è dovuto in parte alle minori vendite di beni dell'asse ecclesiastico e del demanio antico, essendo rami suralcanti, ed in parte da minori incassi per l'affrancamento del Tavoliere di Puglia per effetto della legge 7 marzo 1883.

16) L'aumento è dovuto al prodotto dell'alienazione di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico.
 17) L'introito fatto nell'esercizio 1886-87 deriva degli utili provenienti dagli acquisti fatti a prezzo inferiore del nominale dei titoli dei prestiti da estinguere mediante acquisto a prezzo di Borsa e dai biglietti consorziali provvisori prescritti a favore dello Stato.

18) La diminuzione dipende da minori versamenti avuti dalle provincie e dai comuni per rimborsi e concorsi dipendenti dalla legge 29 luglio 1870, n. 5002, e dalla ritardata emissione delle obbligazioni ferroviarie.

19) La diminuzione dipende dal fatto che nell'esercizio 1883-87 si introitarono sole L. 3,723,552 in conto residui, essendo cessata nel Governo la facoltà di allenare rendita per costruzioni ferroviarie, per effetto della emissione del titolo ferroviario.

20) Gli incassi previsti per l'esercizio 1886-87, come risulta dalla tabella esplicativa approvata dal R. decreto 6 giugno 1887, n. 4563, ascendono alla somma di L. 1,847,537,617 61

A questa somma si devono portare in aumento L. 1,138,904 62
 che rappresentano le somme versate in Tesoreria e reintegrate al bilancio passivo, a sensi degli articoli 186 e 187 del regolamento di contabilità L. 1,848,676,522 23
 dalle quali è da dedursi la minor somma che in ragione del 3 0/0 si riteneva incassare in conto entrate di bilancio (art. 6 del predetto decreto Reale) L. 55,426,128 52
 riducendosi per tal modo la previsione a L. 1,793,250,393 71
 di fronte alle quali essendosi ottenuti versamenti per L. 1,755,995,522 59
 si ebbe una minore entrata di cassa di L. 37,254,871 12

Si deve però notare che fra le previsioni erano comprese per prodotto di titoli speciali da emettersi ai termini della legge 15 aprile 1886, n. 3791, per lavori del Tevere, mentre nessun incasso fu fatto per tale titolo.

Fu pure previsto d'incassare L. 53,000,000 »
 quale prodotto dell'alienazione di obbligazioni per costruzioni ferroviarie, mentre non ne furono alienate che per sole L. 50,250,000 »

Si era inoltre previsto di incassare L. 2,750,000 »
 quali residui dei proventi delle strade ferrate di proprietà dello Stato, mentre nessun introito fu fatto per tale titolo L. 48,878,760 96

Tenuto quindi calcolo del totale minore incasso di L. 62,128,651 01

Riparto
 dipendente da speciali circostanze come quelle del ritardo dell'emissione di titoli e della sospensione della regolazione dei residui per prodotti ferroviari, la sopra indicata differenza in meno tra gli incassi e le previsioni di L. 62,128,651 01

Si convertirrebbe in un aumento di L. 24,873,782 89
 che è da ritenersi come il risultato ottenuto nelle diverse entrate del bilancio.

21) I pagamenti previsti per l'esercizio 1886-87, come dalla esplicativa ascendono a L. 1,930,931,273 75

A questa somma sono da aggiungersi:
 a) Le spese autorizzate con leggi e decreti speciali nella somma di L. 6,075,456 54
 b) Le reintegrazioni di somme al bilancio passivo fatte a sensi degli articoli 187 e 188 del regolamento di contabilità in L. 1,138,904 62
 c) Le somme per le quali, in base al disposto dell'art. 156 di detto regolamento, furono date autorizzazioni di valersi nell'esercizio per spese che colla tabella esplicativa furono presunte pagabili negli esercizi avvenire L. 112,500 »

per cui ammontano a L. 7,976,861 16
 dalle quali si devono fare le deduzioni indicate all'art. 7 del predetto R. decreto, cioè:
 a) La parte del fondo di cassa metallico che si presagiva di destinare nell'esercizio al cambio dei biglietti consorziali in L. 50,832,891 50
 b) La minor somma che in ragione del 10 per 100 fu ritenuta occorrere per i pagamenti presunti (art. 7 decreto suddetto) L. 188,009,898 22

e considerare perciò l'effettiva previsione dei pagamenti nella somma di L. 1,700,065,405 19
 di fronte alla quale essendosi eseguiti pagamenti per L. 1,738,793,118 08
 dedotte da essi le somme erogate nel cambio di biglietti L. 35,385,917 50

si ebbe un maggior esito di cassa di L. 1,703,407,170 58
 L. 3,341,765 30

La maggior somma di L. 3,341,765 39 cui ascendono i pagamenti di fronte alle previsioni di cassa dipende dalla differenza tra i maggiori pagamenti fatti sul bilancio del Tesoro per servizio del Debito Pubblico, sui quali stanziamenti venne operata la consueta riduzione del 10 0/0, mentre le assegnazioni sono state pagate interamente alla Direzione Generale del Debito Pubblico, ed i minori pagamenti eseguiti specialmente per i Ministeri dell'Interno, dei Lavori Pubblici e della Marina.

È da notarsi che il presente conto riguarda i versamenti materialmente eseguiti nelle Casse del Tesoro ed i pagamenti materialmente fatti nelle Casse stesse; non le riscossioni effettive e molto meno gli accertamenti delle entrate e delle spese in rapporto al bilancio di competenza.

Roma, 20 luglio 1887.
 Il Direttore Capo della 5^a Divisione,
 F. CASSA.

Visio: Il Direttore Generale,
 CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Modificazione negli itinerari ed orari dei servizi postali e commerciali marittimi.

Linea I. — Genova-Bombay.

(Si omettono gli scali di Catania e Messina; quest'ultimo porto è toccato nel ritorno).

Linea VI. — Genova-Alessandria.

(Soppresso l'approdo a Messina nel ritorno).

Linee VIII e IX. — Genova-Odessa.

ANDATA.

Livorno, partenza domenica, 12 meridiane.

Napoli, arrivo lunedì, 2 sera.

Il rimanente invariato fino a Costantinopoli, sopprimendo il tratto Costantinopoli-Odessa, avendo il governo russo imposto quarantene alle provenienze dall'Italia.

Linea XX. — Palermo-Malta.

Riattuito il servizio settimanale nel tratto Siracusa-Malta.

Linea XXI. — Napoli-Malta.

(dal 23 luglio)

ANDATA.

Napoli p. martedì 5 sera.

Malta a. giovedì 11 mattina.

RITORNO.

Malta p. giovedì 6 sera.

Napoli a. sabato 12 meridiane.

Linea XXVI Genova-Bastia Portotorres.

Avendo la Francia imposta in Corsica una quarantena di 5 giorni per le provenienze dalla Sardegna, l'approdo a Bastia nel viaggio di ritorno della linea XXVI viene eseguito in contumacia.

Roma, 22 luglio 1887.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

È aperto un concorso per titoli per la nomina triennale di un medico visitatore di 3ª categoria con l'onorario di lire 1000 per l'Ufficio sanitario in Livorno.

Gli aspiranti a tale posto debbono far pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 25 agosto p. v., le loro domande, corredate dei documenti prescritti dal regolamento 1º marzo 1864, comprovanti:

1º Di avere conseguito in una Università del Regno la laurea di medicina e chirurgia da tre anni almeno;

2º Di avere frequentato assiduamente, per sei mesi almeno, uno dei principali Siflicomi del Regno, o un Ospedale con apposite sale destinate a cura delle sifilitiche, ed avervi fatto studi clinici sotto la direzione di medici ordinari;

3º Di aver tenuta buona condotta adducendo in prova un certificato del sindaco di ogni comune nel quale hanno fatto dimora nel triennio precedente alla domanda;

4º Di avere compiuto gli anni 25.

Sono riguardati come titoli da valere nel concorso:

L'assistenza prestata in un Siflicomio od in un Ufficio sanitario del Regno per un anno;

Lo esercizio dell'arte medica nel ramo speciale di malattie veneree o affini;

Le pubblicazioni che trattino di affezioni sifilitiche od affezioni a quelle attinenti.

Roma, 4 marzo 1887.

Il Direttore Capo dell'Ufficio speciale di Polizia Sanitaria
L. PAGLIANI.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visti i RR. decreti 20 giugno 1871, n. 323 e 324;

Visti i RR. decreti 15 ottobre 1880, num. 5693, 21 agosto 1881, n. 394, e 28 gennaio 1886, n. 3651;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1886, con cui sono stati abilitati anche i computisti di 2ª classe del Ministero e dell'Amministrazione provinciale a presentarsi agli esami di promozione a ragioniere che saranno dati nel corrente anno,

Decreta:

Art. 1. Gli esami di promozione a ragioniere nell'Amministrazione centrale e provinciale sono indetti per la seconda metà del mese di settembre venturo, e verseranno sulle materie contenute nel programma approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1884.

Art. 2. Le prove scritte saranno date in quattro giorni da stabilire nei capoluoghi di provincia, che saranno indicati con altro avviso.

Art. 3. I candidati che avranno superato l'esame scritto saranno invitati a presentarsi alla Commissione centrale per sostenere la prova orale.

Quelli in servizio nell'Amministrazione provinciale dovranno essere muniti di un foglio di riconoscimento, che sarà ad essi rilasciato dai signori prefetti e sottoprefetti dai quali dipendono.

Art. 4. Coloro che intenderanno di presentarsi ai detti esami dovranno farne dichiarazione scritta, che trasmetteranno al Ministero entro il giorno 20 del prossimo venturo agosto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1887.

Pel Ministro: DELLA ROCCA.

REGIO ISTITUTO DEI SORDO MUTI
di Torino

È aperto il concorso a due posti di Allievo od Allieva interni di nomina governativa pel quale debbono presentarsi al Rettore dello Istituto via Assarotti n. 12 entro trenta giorni dalla data del presente avviso, i seguenti documenti:

1. Sordomutevolezza comprovata
2. Età non minore di otto anni nè maggiore di dodici comprovata da atto di nascita e di battesimo.
3. Vainolo sofferto od avuta vaccinazione, buono stato di salute e costituzione fisica non difettosa.
4. Idoneità sufficiente all'istruzione.
5. Stato di famiglia.

I requisiti di cui ai numeri 1, 3 e 4 debbono comprovarsi con certificato medico.

Addì 1º luglio 1887.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il corrispondente del *Times* a Vienna scrive a questo giornale in data 18 luglio che il principe Ferdinando di Coburgo ha ricevuto quel giorno, nel suo palazzo a Vienna, il presidente della Sboranè, signor Tentceff, ed il signor Stransky, junior, fratello del ministro dell'Interno. Anche il signor Calceff era invitato all'udienza, ma si astenne dall'intervenirvi.

Il principe Alessandro ringraziò nuovamente i due deputati della sua elezione e fece loro parecchie domande intorno all'influenza che il principe Alessandro di Battenberg esercitava ancora in Bulgaria. Disse che quest'ultimo sembrava essere, sulla sua via, un ostacolo più grande che qualunque altra grande potenza. Il signor Tontceff rispose che il principe Alessandro ha rinunciato definitivamente ai suoi diritti al trono di Bulgaria e non brigherà contro il principe Ferdinando.

« Ma dove è la rinuncia? » chiese il principe Ferdinando; « non fu fatto nessun pubblico proclama in suo nome e odo che il principe Alessandro abbia detto in conversazioni private ciò che ha affermato in telegrammi privati ».

Il principe aggiunse che non terrà a lungo sospesa la Bulgaria. « Un paio di settimane, disse egli, basteranno per conoscere se le grandi potenze approvano la mia elezione ed al termine delle due settimane farò nota la mia risoluzione. »

Il signor Tontceff domandò se il principe era deciso di non recarsi in Bulgaria senza il consenso della Russia.

« Desidero con tutto il cuore di andare in Bulgaria », replicò il principe; « per ora contentatevi di questa risposta ».

Il corrispondente del *Times* nota che questa condotta del principe di fronte al presidente della Sobranjè sembra dinotare una certa titubanza, ma che la titubanza stessa si è manifestata ancora più chiaramente in una conversazione che ebbe il principe il giorno innanzi ad Ewenthal, coi maggiori Popoff e Vinaroff.

Il maggiore Vinaroff il quale rese conto al corrispondente del *Times* di quella conversazione, disse che il principe Ferdinando non parlò quasi d'altro che del principe Alessandro. I due maggiori non dissimularono la loro inalterabile devozione al loro antico capo, ma il maggiore Vinaroff dichiarò che se il principe Ferdinando vuole venire in Bulgaria può essere certo della lealtà dell'esercito e della nazione.

« Il solo nome di Alessandro mi turba — disse il principe Ferdinando, con un sorriso. — Supposto che io fossi in Bulgaria e che egli ritornasse, che cosa ne avverrebbe? che cosa fareste voi due ufficiali? »

« Non posso rispondere a questa domanda — replicò il maggiore Vinaroff — ma dico che il mezzo di assicurarsi la lealtà dell'esercito è quello di andare in Bulgaria. L'esercito non può divenir leale fino a tanto che non vi conosce. Venite fra noi, correte un rischio per rispetto vostro, mostratevi risoluto di rimanere con noi e noi ve ne saremo grati. Popoff ed io abbiamo rischiato la vita in difesa del principe Alessandro; abbiamo combattuto con lui; noi siamo stati trattati sempre con gentilezza da lui e non possiamo cessare dall'ammirarlo e dall'amarlo; ma come principe eletto dalla nostra nazione voi avete diritto alla nostra obbedienza, e questa non vi mancherà »

Il principe avendo poscia incominciato a parlare della sanzione della Russia, il maggiore Popoff, che tacque fino allora, proruppe in queste parole:

« Non pronunciate, signore, dinanzi a noi, questo odioso nome della Russia. La Russia è la nostra nemica, essa non farà mai nulla per porre un termine ai nostri imbarazzi. Non sarà una buona cosa ai nostri occhi se voi domandate il consenso della Russia. Voi siete stato eletto dalla grande Sobranjè; questo basta. Venite in Bulgaria; noi ci schiereremo intorno a voi e combatteremo per voi; lasciate poi che la Russia vi detronizzi, se può. »

Il principe rimase colpito da questo scoppio, e disse che non indietreggerà innanzi al pericolo. « Ma, aggiunse, dovete accordarmi quindici giorni. Prima di incominciare ad agire lo stesso, devo guardare intorno a me e vedere ciò che intende fare l'Europa. Ciò che vi posso dire si è: non perdetevi d'animo e non toglietemi la vostra fiducia. »

Da queste conversazioni e da dichiarazioni fatte da altri autorevoli personaggi della Bulgaria, come Zaccaria Stojanoff, Jvan Michaloff ed altri, il corrispondente del *Times* crede poter argomentare che se il principe Ferdinando non si affretta a recarsi in Bulgaria, la sua elezione corre rischio di essere annullata dalla Sobranjè la quale proco-

dendo poi ad una seconda elezione, riunirebbe i suoi voti sul principe Alessandro di Battenberg senza punto curarsi di ciò che vuole o non vuole la Russia.

L'Indépendance belge scrive:

« Il nuovo regime di stato d'assedio cui il gabinetto Salisbury ha risoluto di sottoporre l'Irlanda entrerà in vigore in questi giorni.

« Infatti la Camera dei lordi ha anch'essa votato definitivamente il *bill* di repressione con una sollecitudine precisamente agli antipodi delle lungaggini che vi impiegò la Camera dei comuni. Il *bill* doveva essere senza ritardo sottoposto alla firma della regina, e dipenderà esclusivamente dal vicerè d'Irlanda, lord Londonderry, di applicarlo immediatamente.

« Abbiamo già indicate le ragioni le quali fanno tuttavia supporre, da parte del governo, una certa moderazione nell'applicazione della nuova legge. Si tratta del risultato delle ultime elezioni parziali di Spalding, di North-Pa-rlington e di Conventy, il quale sembra implicare una specie di protesta di una parte del corpo elettorale contro la legge di repressione fatta votare dal gabinetto conservatore ed appoggiata dai liberali dissidenti.

« Un'altra elezione con risultato a un dipresso uguale ebbe luogo in questi giorni a Badingstocke. Si trattava di rimpiazzare un deputato conservatore in una circoscrizione nella quale la maggioranza conservatrice era stata sempre considerevolissima. Naturalmente, riuscì ancora eletto un conservatore; ma con una maggioranza talmente assottigliata che i liberali gladstoniani considerano anche questa quarta elezione come un trionfo per le loro idee.

« Sono pendenti due o tre altre elezioni parziali e, da quanto è avvenuto finora, può prevedersi che anch'esse riveleranno il medesimo fenomeno. In ogni evento i gladstoniani si reputano tanto più giustificati di rallegrarsi del risultato di Badingstocke, in quanto che il principale giornale *tory* di Londra, lo *Standard*, aveva in precedenza determinato il significato dello scrutinio, dichiarando che se il candidato conservatore non riuscirà vincitore con una maggioranza più notevole che mai, in modo da cancellare alquanto l'effetto degli ultimi scrutini, il partito ministeriale avrebbe dovuto considerare il fatto come un nuovo rovescio elettorale. Motivo per cui, le presunzioni che già esistevano alcuni giorni addietro in favore di un mutamento del contegno del gabinetto Salisbury e dei suoi alleati a fronte dell'Irlanda sono di nuovo aumentate.

« Sono, del resto, i liberali dissidenti che danno il segnale di questo movimento. In occasione dell'esame degli articoli della riforma agraria irlandese presentata dal governo e già votata in seconda lettura, sembra che essi insisteranno per la revisione dei titoli fissati dalla legge del 1831, revisione alla quale sembravano risoluti di opporsi con tutti i mezzi possibili.

« Quanto al gabinetto, esso dovrà intorno a ciò mettersi d'accordo coi liberali dissidenti, a rischio altrimenti di trovarsi in minoranza, perchè tale sarebbe il risultato di uno scrutinio parlamentare nel quale i gruppi Chamberlain ed Hartington votassero coi gladstoniani e coi parnellisti contro i conservatori isolati. Laonde si vede che nel Regno Unito gli affari politici prendono una inflessione che pochi si aspettavano ».

Rispondendo al signor Cremer nella Camera dei comuni, sir James Fergusson disse che, quantunque i negoziati di sir H. Drummond Wolff non abbiano prodotto la ratifica della Convenzione, il governo considera come giudiziosa la politica che venne seguita e che l'esecuzione delle istruzioni che a sir H. Drummond Wolff furono mandate in Egitto ed a Costantinopoli risulterà favorevole agli interessi dell'Inghilterra.

Interrogato dal signor Houldsworth, sir James Fergusson disse che a Badiboo fu issata bandiera francese, sul fiume inglese Gambia, nel mese di maggio scorso. Il governo non ha ricevute informazioni ulteriori a questo proposito ed ignora se la bandiera francese continui a trovarsi dove fu posta. Gli ufficiali francesi non tentarono in alcun

modo di fare atto di giurisdizione. I governi di Parigi e di Londra stanno ricambiando le loro vedute in proposito. Essendo tale la situazione, la corrispondenza relativa a questa faccenda non può ancora venire comunicata.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PISA, 22. — S. M. il Re giungendo da San Rossore, partirà da qui questa sera per Monza alle ore 11,40.

LIVORNO, 22. — Ieri il Re, parlando col vice-ammiraglio Saint-Bon, gli disse che era soddisfacentissimo della precisione, della prontezza e della regolarità dei movimenti delle navi, e lo pregava di esternare a tutti i comandanti il suo compiacimento. Queste parole furono partecipate alla squadra mediante segnali.

LIVORNO, 22. — Nella manovra di domani, l'intera squadra rappresentando il partito nemico, tenterà uno sbarco sulle coste toscane. La difesa sarà fatta dalle truppe di terra, coadiuvate dalle torpediniere costiere. Si tenterà di impedire lo sbarco. Sarà l'ultimo periodo delle manovre che si svolgeranno fra Follonica e Capo Troia.

Stasera ha luogo la rappresentazione di gala al teatro Goldoni in onore della squadra.

La città è sempre affollatissima.

VERONA, 22. — Continuano le manovre. Stamane all'alba il partito della difesa sorprende il partito nemico fortificato a Lugagnano, e gli distruggeva alcune trincee. Il nemico inseguiva gli assaltatori fino presso il forte, ma veniva tosto respinto.

NEW-YORK, 22. — Undici operai italiani addetti ai lavori della ferrovia di Hohokus (New-Jersey) furono uccisi da un treno direttissimo. Altri cinque rimasero feriti gravemente.

LONDRA, 21. — Camera dei comuni. — Il sotto segretario di Stato per gli affari esteri, Fergusson, annunzia che la corrispondenza addizionale circa la Convenzione anglo-turca sarà distribuita nella prossima settimana.

Il primo lord della Tesoreria, Smith, ritra, dopo viva discussione, la proposta della sospensione di Tanner per le ingiurie che diresse a Long il 18 corrente.

L'incidente è chiuso.

Si discute il bill agrario per l'Irlanda.

Il segretario di Stato per l'Irlanda, Balfour, annunzia alcuni emendamenti.

Harcourt motteggiava il governo per il cambiamento della sua politica.

Parnell riconosce che quegli emendamenti costituiscono un miglioramento in favore dei fitavoli.

Si passa alla discussione degli articoli, la quale è rinviata quindi a lunedì.

SOFIA, 22. — Radoslawoff non fu mai arrestato. Soltanto l'itinerario dei reggenti fu cambiato.

I medici avendo consigliato a Stambuloff, per ragioni di salute, di soggiornare a Varna alcuni giorni, i colleghi lo accompagneranno.

Nulla a Sofia spiega le notizie di fonte inglese da Bucarest.

STRASBURGO, 20. — Nell'elezione di un deputato al Reichstag, in luogo del defunto Kable, fu eletto il candidato del partito moderato Petri con 6574 voti.

Il conte di Moltke ne ebbe 1163.

Vi furono 2931 schede bianche.

MONTEVIDEO, 20. — È partito per Genova il piroscafo *Nord-America*, della linea *La Veloce*.

LA CANEA, 22. — Dopo aver presentato una Memoria al commissario imperiale Mahmoud pascià, per esprimere il loro rincrescimento di non aver vedute accolte tutte le loro domande e per constatare il senso delle concessioni recentemente fatte, i deputati cristiani hanno

deciso di prendere parte alle sedute dell'Assemblea. Questa avendo da ieri ripreso regolarmente i suoi lavori, la crisi può essere considerata come terminata e la situazione dell'isola divenuta normale.

STRASBURGO, 22. — Il presidente del distretto della bassa Alsazia ha sciolto l'Associazione agricola distrettuale, il cui presidente era il deputato Goldenberg.

NEW-YORK, 22. — Una bufera ha imperversato in tutta la penisola.

Vi furono inondazioni con gravi danni e vittime.

Neve abbondante cadde martedì a Panticosa (?).

PARIGI, 22. — Camera dei deputati. — Il presidente della Camera, Floquet, dà lettura di un decreto che chiude la sessione ordinaria legislativa del 1887.

La seduta è tolta.

LONDRA, 22. — Camera dei Comuni. — Il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, Fergusson, dice che il ministero degli esteri non ha ricevuto alcun telegramma circa la pretesa morte di Stanley. Il governo belga si mostra disposto a coadiuvare quello inglese per fare un'inchiesta.

NOTIZIE VARIE

Gara di colombi. — Il *Cittadino* di Modena scrive in data del 18: ieri mattina, alle ore 5 45, dalla stazione ferroviaria di Venezia, per cura di un'apposita Commissione presieduta dal signor Scarpa Federico, consigliere cassiere della Società Buciatoro, furono lanciati numero 101 colombi novelli (nati nel 1887) della Società Colombofila Modenese.

Gli aerei messaggeri, abbenchè lanciati con tempo piovoso, venivano presentati alla Commissione d'arrivo sedente al Palazzo Reale nel seguente ordine:

1° premio: medaglia della Camera di commercio — Agazzotti dott. Stefano alle ore 8 25 18.

Medaglia d'oro data dalla Società — Cappelli Giuseppe alle ore 8 28 21.

1ª menzione onorevole — Dallari Luigi alle ore 8 32 28.

2ª menzione onorevole — Gherpelli Luigi alle ore 8 34 54.

Tutti gli altri concorrenti presentavano diversi colombi a pochi secondi di distanza.

Alle ore 11 poi la Commissione constatava che dei 101 colombi lanciati 98 avevano fatto ritorno alle loro colombaie.

Lieti del brillante esito ottenuto anche questa volta dalla prelodata Società, gliene tributiamo i dovuti encomi e vivissimi incoraggiamenti, certi che anche nella prossima gara del Ministero si farà onore.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 22 luglio 1887.

In Europa pressione piuttosto irregolare, minima 751 al nord-est, abbastanza elevata 766 all'ovest e al centro.

In Italia, nelle 24 ore, barometro leggermente salito, qualche temporale, venti deboli; temperatura aumentata in generale, elevatissima al centro.

Stamane cielo nuvoloso al nord-ovest, sereno altrove; venti deboli specialmente settentrionali; barometro a 765 mm. sul Piemonte, a 763 all'estremo sud.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli vari, cielo sereno, temperatura elevatissima.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del di 22 luglio 1887

VALORI		GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
INTERESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA							
RENDITA 5 0/0	prima grida	1° luglio 1887	—	—	97 55	97 55	—
	seconda grida	—	—	—	—	—	—
Detta 3 0/0	prima grida	1° aprile 1887	—	—	—	—	67
	seconda grida	id.	—	—	—	—	98
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64.		id.	—	—	—	—	97 80
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		id.	—	—	—	—	97 80
Prestito Romano Blount 5 0/0		id.	—	—	—	—	98 92 1/2
Detta Rothschild 5 0/0		1° giugno 1887	—	—	—	—	—
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.							
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0		1° luglio 1887	500	500	—	—	—
Detta 4 0/0 prima emissione		1° aprile 1887	500	500	—	—	—
Detta 4 0/0 seconda emissione.		id.	500	500	—	—	489
Detta 4 0/0 terza emissione.		id.	500	500	—	—	484 1/2
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito		id.	500	500	—	—	481 1/2
Detta Credito Fondiario Banca Nazionale.		id.	500	500	—	—	—
Azioni Strade Ferrate.							
Azioni Ferrovie Meridionali		1° luglio 1887	500	500	—	—	755
Detta Ferrovie Mediterranee.		id.	500	500	—	—	601
Detta Ferrovie Sarde (Preferenza)		id.	250	250	—	—	—
Detta Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1° e 2° Emiss.		1° aprile 1887	500	500	—	—	—
Azioni Banche e Società diverse.							
Azioni Banca Nazionale.		1° luglio 1887	1000	750	—	—	2200
Detta Banca Romani		id.	1000	000	—	—	1192
Detta Banca Generale		id.	500	250	—	—	678
Detta Banca di Roma		id.	500	250	—	—	—
Detta Banca Tiberina		id.	200	200	—	—	574
Detta Banca Industriale e Commerciale		1° aprile 1887	500	500	—	—	687
Detta Banca Provinciale		id.	250	250	—	—	275
Detta Società di Credito Mobiliare Italiano		1° luglio 1887	500	400	—	—	995
Detta Società di Credito Meridionale		id.	500	500	—	—	576
Detta Società Romana per l'Illuminazione a Gaz		1° gennaio 1887	500	500	—	—	1700
Detta Società detta (Certificati provvisori)		id.	500	433	—	—	—
Detta Società Acqua Marcia		1° luglio 1887	500	500	—	—	108
Detta Società Italiana per Condotte d'acqua.		id.	500	250	—	—	1181
Detta Società Immobiliare		id.	500	280	—	—	297
Detta Società dei Molini e Magazzini Generali		id.	250	250	—	—	—
Detta Società Telefonici ed applicazioni Elettriche		—	100	100	—	—	104
Detta Società Generale per l'Illuminazione		1° gennaio 1886	100	100	—	—	309
Detta Società Anonima Tramway Omnibus		id.	250	250	—	—	355
Detta Società Fondiaria Italiana		1° luglio 1887	250	250	—	—	—
Detta Società delle Miniere e Fondite di Antimonio		1° ottobre 1886	250	250	—	—	—
Detta Società dei Materiali Laterizi		1° aprile 1887	250	250	—	—	—
Azioni Società di assicurazioni.							
Azioni Fondiarie Incendi		—	500	100	—	—	520
Detta Fondiarie Vita		—	250	125	—	—	275
Obbligazioni diverse.							
Obbligazioni Società Immobiliare		1° aprile 1887	500	500	—	—	500
Detta Società Immobiliare 4 0/0		id.	250	250	—	—	—
Detta Società Acqua Marcia		—	—	—	—	—	—
Detta Società Strade Ferrate Meridionali.		1° aprile 1887	500	500	—	—	—
Detta Società Ferrovie Pontabba-Alta Italia		—	—	—	—	—	—
Detta Società Ferrovie Sarde nuova emissione 3 0/0		1° aprile 1887	500	500	—	—	—
Detta Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani		—	—	—	—	—	—
Boni Meridionali 6 0/0		—	500	500	—	—	—
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887		—	5 0	500	—	—	315
Titoli a quotazione speciale.							
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		1° ottobre 1886	25	25	—	—	—
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)		—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g. chèques	—	—	99 80
2 0/0	Parigi	g. 90 chèques	—	—	25 26
	Londra.	chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	chèques	—	—	—

Risposta dei premi	28 Luglio	
Prezzi di Compensazione		
Compensazione		29 id.
Liquidazione.		30 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: A. PERSICHIOTTI.

Prezzi in liquidazione:
 Rendita 5 0/0 1° grida 97 52 1/2 fine corr.
 Az. Banca di Roma 835 fine corr.
 Az. Soc. Acqua Marcia 2117 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel di 21 luglio 1887:
 Consolidato 5 0/0 lire 97 560.
 Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 390.
 Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 666.
 Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 383.

V. TROCCHI, presidente.

CASSA DI SCONTO IN GENOVA.

SOCIETÀ ANONIMA.

Capitale lire 4,000,000 interamente versato.

Il Consiglio di amministrazione nella sua seduta d'oggi ha deliberato il riparto degli utili come segue:

L. 6 25 per semestri interessi.
» 17 75 per maggiori utili.

L. 24 »

Questo dividendo sarà pagato, a partire dal 22 del mese (0 rente, sulla presentazione delle azioni attualmente in corso:

In Genova dalla sede della Società;

In Torino dal Banco di Sconto e di Sete.

I possessori riceveranno in cambio delle azioni presentate quelle di nuova emissione, e la relativa serie dei tagliandi semestrali dal n. 62, scadente il 31 dicembre 1887, al n. 120.

Nella stessa seduta il Consiglio ha deliberato la convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti per il giorno di lunedì 29 del prossimo mese di agosto, a mezzogiorno, nel locale dello Stabilimento, in vico Morando, n. 4, per deliberare sopra il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione definitiva del bilancio al 30 giugno 1887 e stati relativi;

2. Approvazione del dividendo deliberato dal Consiglio di amministrazione in lire 24 per azione;

3. Nomina di un amministratore in surrogazione del cav. Lorenzo Mongiardino, defunto.

Ogni azionista che tre giorni prima della detta assemblea avrà depositato le proprie azioni nelle Casse della Società, potrà intervenire quale membro della medesima.

Genova, 20 luglio 1887.

383

LA DIREZIONE.

Direzione del Genio Militare di Messina

AVVISO D'ASTA con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'art. 87 a) del Regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che nel giorno 8 agosto 1887, alle ore dieci antimeridiane si procederà in Messina, nell'ufficio della direzione del Genio militare via Primo Settembre, Palazzo S. Gerolamo, n. 152, piano secondo, avanti il signor Direttore, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di

Consolidamento della strada Militare Noviziato Montepiselli presso Messina, dell'ammontare di lire quarantamila (lire 40,000).

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni novanta — (decorribili dalla data del verbale di consegna dei medesimi).

La cauzione definitiva è fissata in lire quattromila.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la Direzione suddetta in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire:

a) Un certificato di moralità dato in tempo prossimo all'incanto, dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

b) Un attestato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto da non più di sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta, che assicuri avere l'aspirante date prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

È in facoltà dell'Amministrazione di ammettere all'incanto anche l'aspirante che non possa provare tale sua idoneità, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suesposte, e alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere.

L'Amministrazione si riserva però, secondo l'articolo 79 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere all'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Gli aspiranti all'appalto potranno presentare offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lira una firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti e non contenere riserve e condizioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà fatto l'offerta più vantaggiosa, purchè questa migliori o almeno raggiunga il minimo fissato nella scheda segreta, che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno fare presso la Cassa di una delle Direzioni del Genio militare del

Regno, o presso la Tesoreria aventi sede in una città ove risiede pure una Direzione od ufficio staccato del Genio, il deposito di cui sopra in contanti, od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati e non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la cassa della Direzione suddetta potranno farsi dalle ore 9 alle ore 10 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto ed anche durante l'asta, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatarî non esibiscono in originale autentico, od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Messina, 18 luglio 1887.

334

Il Relatore: E. TUSA.

Provincia di Vicenza — Distretto di Asiago

Consorzio Sette-Comuni di Asiago

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione del ventesimo fatta in tempo utile sui prezzi sottoindicati, ammontare del deliberamento seguito il 4 luglio ultimo scorso per lo appalto dell'esercizio esattoriale del Consorzio Sette-Comuni, nel di 8 agosto 1887, a ore 10 ant., in questa sala consorziale si procederà al reintanto di tali oggetti col metodo della candela vergine, sulla base del sottoindicato prezzo ridotto, perchè ne segua il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni dell'appalto sono quelle riportate nell'avviso d'asta 15 giugno 1887; la perizia ed il capitolato sono ostensibili in questa Segreteria in tutti i giorni, nelle ore d'ufficio del Consorzio dei Sette Comuni.

Asiago, li 19 luglio 1887.

Il Preside: E. LAZZARI.

Oggetto che viene messo all'asta.

Appalto dell'esercizio esattoriale del Consorzio Sette-Comuni di Asiago, Enego, Foya, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo — Ammontare approssimativo delle esazioni lire 55,000 — Aggio per 100 lire di provvisoria aggiudicazione, lire 1 — Aggio ridotto e sul quale si apre l'asta, lire 0 95 — Ammontare della cauzione lire 35,000 — Deposito lire 2500 — Pel quinquenni 1888-1892.

Direzione del Lotto di Venezia

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il di 9 agosto 1887 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 17 nel comune di Venezia, con l'aggio medio annuale di lire 6350 75.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi alle vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione, di cui all'art. 7 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 12 del regolamento.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una cauzione in numerario o in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 4000, e che sull'aggio lordo dovrà essere corrisposta la ritenuta del 2 1/2 per cento, a favore del Monte vedovile dei ricovitori.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 20 luglio 1887

382

IL DIRETTORE.

MUNICIPIO DI PONTICELLI

Avviso d'Asta.

In rettifica dell'altro avviso d'asta pubblicato nel dì 16 del corrente mese di luglio si rende di pubblica ragione, che martedì giorno nove del prossimo venturo agosto, alle ore 9 antimeridiane con la continuazione in una delle sale del palazzo municipale avanti al sindaco, od a chi per lui, si procederà col metodo delle offerte segrete all'incanto per l'appalto in lotto unico delle seguenti opere:

1. Costruzione di una via dalla Chiesa Parrocchiale alla provinciale di Ottajano.
2. Sistemazione della via S. Michele.
3. Sistemazione delle vie Chiesa, S. Rocco, Santa Croce.
4. Ampliamento del Cimitero.

Distinte in quattro separati progetti redatti dagli ingegneri signori Palumbo Luigi e Gomez Giuseppe, debitamente approvati, la di cui spesa, depurata dell'importo di un ponte in ferro temporaneamente sospeso di eseguirsi, e del valore delle espropriazioni, che saranno fatte a cura diretta del comune, ammonta complessivamente alla somma di lire centocinquanta-mila centocinquantaquattro e centesimi quarantacinque (L. 150,153 45)

Coloro che intendessero concorrere al detto incanto dovranno nel giorno ed ora suindicati in piego suggellato presentare nelle mani del presidente dell'asta la loro offerta in iscritto, stesa su carta da bollo da lire 1 20, od esprime in tutte lettere il prezzo pel quale si intende assumere lo appalto.

Dovranno contemporaneamente all'offerta depositare nelle mani del presidente medesimo lire diecimila come cauzione provvisoria in biglietti di Banca, od in cartello del Debito Pubblico al portatore valute a corso di Borsa, le quali saranno restituite dopo l'incanto, meno all'aggiudicatario, pel quale saranno ritenute in conto della cauzione definitiva fissata in lire 25,000 da completarsi nello stesso modo della provvisoria all'epoca designata dal capitolato d'onore.

Quando l'idoneità nel mestiere dei concorrenti non fosse notoriamente conosciuta dall'autorità che presiede l'asta dovrà essere constatata con certificato del Genio civile vistato dal prefetto o sottoprefetto.

Il termine nel quale le dette opere dovranno essere completate è fissato ad anni due decorrendi dal giorno, in cui sarà redatto il verbale di consegna.

L'importo di detti lavori sarà prontamente pagato, previi però certificati di scandaglio attestanti l'esecuzione di una massa li lavori dell'ammontare non minore di lire 10.000.

L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo in capo a chi avrà offerto maggiore ribasso, purchè sia superiore a quello designato dalla scheda dell'Amministrazione; salvo però l'offerta di un ulteriore ribasso non inferiore

al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, il di cui termine utile scadrà con le 12 ant. del 29 suddetto mese di agosto.

Siccome pendono le pratiche per la dichiarazione di pubblica utilità per lo ampliamento del cimitero, così se questa venisse a mancare, l'appalto s'intenderà fermo per le altre opere, e senza che un tale fatto potesse dar diritto a pretesa veruna a favore dell'aggiudicatario, al quale non competerà neanche diritto veruno in dipendenza delle restrizioni deliberato dalla Giunta con l'atto d'urgenza 21 volgente a riguardo della sistemazione della via S. Michele.

Il detto appalto s'intende fatto a base del capitolato d'onore deliberato dalla Giunta il 13 luglio 1855, ed a base delle deliberazioni rese d'urgenza dalla Giunta nel 12 e 21 volgente come sopra è detto, e pel di più in base al regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1855, quali atti sono visibili in uno ai progetti d'arte presso la segreteria comunale nelle ore d'ufficio di ciascun giorno.

La spesa per la subasta, cioè carta da bollo, stampa, inserzione di avvisi d'asta, tassa di registro e quant'altro è necessario per rendere legali e completi gli atti d'incanto cederà tutta a carico dell'aggiudicatario, il quale perciò, oltre della cauzione provvisoria, dovrà pure depositare presso del segretario altre lire duemila in biglietti di Banca, delle quali sarà tenuto conteg-gio a contratto compiuto.

Ponticelli, 21 luglio 1887.

Il Sindaco: Cav. R. RUSSO

Il Segretario comunale: SALVATORE D'ALISE.

340

Intendenza di Finanza in Trapani

Il presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite n. 1, situata nel comune di Trapani (Porta Cappuccini), e n. 14 in Marsala (fuori Porta Trapani), assegnate per le leve ai magazzini di Trapani e Marsala, e del presunto reddito lordo di lire 3 0 annue la prima, e di lire 250 annue la seconda.

Ciascuna rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2°).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino degli Annunzi legali della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute alla Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Trapani, addì 13 luglio 1887.

L'Intendente: RIPOLI.

339

Direzione Territoriale di Commissariato Militare del V Corpo d'Armata --- Verona

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 15).

A termini dell'articolo 95 del regolamento, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 2 luglio 1887, n. 14, per la provvista qui sotto descritta, è stato in incanto d'oggi deliberato al seguente ribasso:

INDICAZIONE del magazzino delle sussistenze nel quale la provvista deve essere introdotta	INDICAZIONE DELLA PROVVISITA	Quantità da provvederli	Prezzo parziale	Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto	Importo di ogni lotto	Importo totale della provvista	Rate di consegna	Somma richiesta a cauzione per cadun lotto	RIBASSO ottenuto per ogni 100 lire
VERONA	Sacchi di tela olona per il servizio delle Sussistenze militari.	20,000	L. 2,40	20	1000	L. 2400	L. 48,000	2	L. 120	Lotti 7 L. 27 31 > 8 > 28 16 > 5 > 28 37

Termine per la consegna. — La consegna della prima rata dovrà essere compiuta nel termine di giorni *quaranta* a decorrere dal giorno successivo a quello nel quale il fornitore avrà ricevuto l'avviso per iscritto dell'approvazione del contratto: la consegna della seconda rata dovrà essere compiuta entro i successivi *quaranta* giorni, per modo che la consegna dell'intera provvista dovrà essere effettuata entro giorni 80 decorribili come sopra è detto.

Epperò il pubblico è diffidato che il termine utile (fatali) per presentare offerta di ribasso, non minore del ventesimo, scade alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 2 agosto 1887, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

La offerta devono essere presentate a questa Direzione nelle ore d'ufficio, cioè dalle ore 8 alle 11 antimeridiane e dalle 2 1/2 alle 5 1/2 pomeridiane nei giorni feriali, e dalle 8 1/2 alle 11 1/2 nei giorni festivi.

Le offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo non possono essere spedite direttamente per la posta.

Sono dichiarate nulle le offerte che non pervengono prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precedente avviso d'asta n. 14 e dai capitoli d'onore visibili presso questa Direzione, e presso tutte le altre Direzioni, le Sezioni staccate, o gli uffici locali di Commissariato militare nonchè presso gli uffici delle Sussistenze militari del Regno, e quelle fatte per telegramma.

Dato in Verona, 13 luglio 1887.

Per detta Direzione
Il Capitano commissario: GIUSEPPE FESTA.

375

**CONSIGLIO NOTARILE
del distretto di Tortona.**

AVVISO.

È vacante nel distretto del Consiglio notarile di Tortona un ufficio notarile colla residenza a Viguzzolo.

Tutti coloro che aspirano a concorrervi dovranno presentare la loro domanda coi documenti a corredo al Consiglio notarile nel termine prescritto dall'articolo 10 della legge sul notariato.

Tortona, 10 luglio 1887.

Il pres. Cav. CANTÙ.

348

Il segr. SOVERA.

AVVISO.

A termini degli articoli 10 della vigente legge sul notariato e 25 del relativo regolamento si porta a notizia che è vacante un posto di notaio nel comune di Caprino di questa provincia.

Gli aspiranti dovranno presentare a questo Consiglio Notarile, entro giorni 40, decorribili dalla completa pubblicazione del presente, la loro domanda in bollo da lira 1, corredata dei documenti prescritti dall'art. 5 di detta legge, in originale od in copia autentica.

Verona, 20 luglio 1887.

Dal Consiglio Notarile Provinciale.
392 Il Presidente: TANARA.

AVVISO.

Si annunzia che la Società per le Ferrovie dell'Appennino Centrale ha depositato nella cancelleria del R. Tribunale di commercio di questa città il bilancio al 31 dicembre 1885 insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale degli azionisti tenuta l'11 novembre 1886.

Roma, 20 giugno 1887.

Presentato addì 20 giugno 1887 ed inserito al n. 330 del registro d'ordine, al n. 169 del reg. trascrizioni, al n. 411883 del registro società, vol. 2°, elenco n. 169.

Il canc. del Trib. di comm.

394

M. PETTI.

AVVISO.

Si annunzia che la Società per le Ferrovie Napolitane ha depositato nella cancelleria del R. Tribunale di commercio il bilancio al 31 dicembre 1885 insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale degli azionisti tenuta l'11 novembre 1886.

Roma, 20 giugno 1887.

Presentato addì 20 giugno 1887, ed iscritto al n. 331 del registro d'ordine, al n. 170 del reg. trascrizioni, al numero 751883 del registro società, vol. 2°, elenco n. 170.

Roma, li 24 giugno 1887.

Il canc. del trib. di comm.

395

M. PETTI.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Belluno
Notifica

Essere vacante nel comune di Mel un ufficio di notaio per il tramutamento del signor Chiarelli D. Giuseppe nel comune di Belluno.

È perciò, a mente degli articoli 10 della legge notarile 25 maggio 1879 e 25 del relativo regolamento, invita chiunque abbia interesse di concorrere a detto ufficio a presentare entro giorni 40 la domanda a questo Consiglio, corredata dei necessari documenti, a termini dell'articolo 5 della succitata legge.

Belluno, li 16 luglio 1887.

Per il presidente
Dott. CASAL.

374

AVVISO D'ASTA.

Il comune di Corneto Tarquinia procede agli atti d'incanto per dare in appalto un taglio di legna a carbone. A tale effetto sarà aperta l'asta colle seguenti norme:

1. L'asta sarà tenuta col metodo delle candele e la ripetizione del primo esperimento, andato deserto il 6 luglio corrente, avrà luogo nella Segreteria comunale, avanti il sindaco, nel giorno 10 agosto prossimo, alle ore dieci antimeridiane.

2. L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 250 per ogni soma locale di carbone di libbre romane 400, pari a chilogrammi 135,6288, e ciascuna offerta non potrà essere minore di centesimi 5 di aumento per ogni soma. Trattandosi di ripetizione d'esperimento, si fa luogo ad aggiudicazione anche con un solo offerente.

3. Non si garantisce quantitativo di soma. Il modo ed i punti del taglio sono indicati nel capitolato d'oneri visibile nella Segreteria comunale, al quale capitolato dovrà il deliberatario sottoporsi senza alcuna eccezione.

4. Il taglio dovrà effettuarsi nella stagione 1887-88, e nel periodo di tempo prescritto dalle leggi forestali.

5. Ogni concorrente dovrà, per gli effetti del presente appalto, eleggere il suo domicilio in Corneto Tarquinia, qualora non ve lo avesse; dovrà depositare lire 450 a titolo delle spese d'asta e contratto, e presentare una fidejussione solidale ed idonea. Il deliberatario dovrà poi pagare lire 4000 nell'atto della firma del contratto, il saldo approssimativo alla fine di febbraio 1888 ed il saldo definitivo al termine della lavorazione.

6. Il deliberatario sottostarà a tutte le spese d'incanto, di stipolazione, bollo, registro, ecc.

7. Il termine utile per presentare nella Segreteria comunale le offerte non minori al ventesimo sulla cifra d'aggiudicazione, si compirà alle ore 10 antimeridiane del giorno 31 agosto prossimo.

Corneto Tarquinia, 19 luglio 1887.

359.

Il Sindaco: C. FALZARONI.

SOCIETÀ ANONIMA**Acque Minerali di S. Apollonia in Ponte di Legno**

Capitale sociale versato lire 42,625.

A termini dell'articolo 12 dello statuto, gli azionisti della Società sono invitati all'assemblea ordinaria che si terrà nello stabilimento sociale a Santa Apollonia nel giorno 11 agosto 1887, alle ore 12 meridiane, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del rapporto del Consiglio d'amministrazione e della relazione dei sindaci sul bilancio a tutto l'anno 1886.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1886.
3. Nomina dei nove consiglieri d'amministrazione scaduti per anzianità.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'anno 1887.
5. Provvedimenti in ordine all'azienda sociale, e disposizioni pel pagamento delle passività.
6. Eventuali modificazioni allo statuto sociale.

Il bilancio trovasi depositato presso la presidenza a disposizione degli azionisti che desiderassero esaminarlo.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea si effettuerà in Ponte di Legno presso la presidenza, in Edolo presso la succursale della Banca di Vallecarnonica.

Qualora la seduta andasse deserta per mancanza di azionisti, l'assemblea viene fin d'ora convocata in seconda adunanza pel giorno 22 agosto 1887 e le deliberazioni di questa saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ponte di Legno, 20 luglio 1887.

387

Il Presidente: FERRARI BERNARDO.

(1ª pubblicazione)**ESTRATTO DI DOMANDA**

per scincolo e pagamento di cauzione notarile.

Eugenio fu dott. Bernardo Guidotti possidente domiciliato a Palaja, come crede legittimo, unico, ed universale del padre, a ministero del sottoscritto procuratore ha esibito istanza fino dal 18 luglio corrente nella cancelleria del Tribunale civile di Pisa, onde venga prosciolta la cauzione prestata, per l'esercizio del notariato, dal defunto padre Bernardo quondam Zanobi Guidotti in lire 1764 presso il Monte Pio d'Empoli, e ordinato il pagamento a suo favore.

Li 19 luglio 1887.

390

AVV. ANDREA MAGLIOLI.

AVVISO.

Si annunzia che la Società delle Ferrovie del Ticino ha depositato nella cancelleria del R. Tribunale di Commercio di Roma il bilancio al 31 dicembre 1885 insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale degli azionisti tenuta l'undici novembre 1886.

Roma, 20 giugno 1887.

Presentato addì 20 giugno 1887 ed iscritto al n. 329 del registro d'ordine, al n. 168 del registro Trascrizioni, al n. 311883 del registro Società, vol. 2°, elenco n. 168.

Roma, li 24 giugno 1887.

Il cancelliere
del Tribunale di Commercio
M. PETTI.

393

**R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
IN ROMA.**

Si annunzia che, mediante sentenza in data di oggi, è stato dichiarato il fallimento di Boni Quirino, commerciante sarto in Roma;

Che alla relativa procedura è stato delegato il giudice signor Agostini Achille, e nominato curatore provvisorio l'avvocato Ferrantini Cesare, dimorante in via Dogana Vecchia n. 29;

Che per la prima adunanza dei creditori, all'oggetto di nominare la delegazione di sorveglianza, e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno 29 corrente, ore 10;

Che infine si è stabilito il termine di giorni 30, scadibile il 18 prossimo agosto, per la presentazione delle dichiarazioni di credito; ed il giorno 5 settembre successivo, ore tre, per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 19 luglio 1887.

362.

Il canc. ap. LORETTI.

REGIA CORTE D'APPELLO

DI MACERATA.

Con decreto di detta Corte, 31 maggio 1887, si fece luogo all'adozione di Clemente Chiaravalle di Raffaele, domiciliato nel comune di Falerone, provincia di Fermo, per parte di Marcucci Filippo fu Antonio e di Anna Chiaravalle fu Giovanni, entrambi di Falerone, e con ingiunzione che tale decreto sia annotato negli atti dello stato civile, sia pubblicato a mente dell'art. 218 Codice civile, e sia affisso nell'albo pretorio della casa municipale di Falerone, nella piazza principale di detto comune ed alla porta d'ingresso della Pretura di Montegiorgio.

Macerata, 20 luglio 1887,

388

FAUSTO MASINI proc.

(3ª pubblicazione)**DECRETO.**

La R. Corte d'appello in Venezia, sez. 1ª civile, adunatasi in camera di consiglio, costituita dagli ill.mi signori Martucci comm. Pietro P. P., Pisenti cav. Pietro, Dei Bei cav. Luigi, Magarotto cav. Cesare, Scotti cav. Vincenzo, consiglieri,

Visto l'atto d'adozione 28 marzo 1887 assunto davanti il primo presidente di questa Corte dal cancelliere e presentato in forma autentica nel 2 aprile p. p., col quale i coniugi Primon Marco dei furono Gio. Maria e Gressotto Elisabetta, e Fantin Maddalena dei furono Bortolo e Maria Cristiani, residenti in Bressanvido, comparsi in persona, dichiararono di adottare Corrani Attilio-Luigi, pur ivi residente, di anni 24, figlio d'ignoti, che presentatosi in persona accettò di essere adottato dai coniugi suddetti;

Udita la relazione del consigliere delegato cav. Pisenti;

Sentito in camera di consiglio il P. M. nel suo voto adesivo,

PRONUNCIA:

Si fa luogo all'adozione di cui l'atto suddetto 28 marzo 1887.

Il presente sarà pubblicato in udienza di questa 1ª sezione, affisso per una volta all'albo della Corte, del Tribunale di Vicenza e del Municipio di Bressanvido, ed inserito per tre volte nel Foglio degli annunzi giudiziari di Venezia, nonchè nel Giornale Ufficiale del Regno.

Il primo pres. Martucci.

Il canc. Malaguti.

Per copia conforme,

347

Avv. G. TESSIER proc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.